

Definizione degli obblighi del datore di lavoro e dei Responsabili di Servizio dell'IBACN derivati dall'art. 18 del D. Lgs. 81/08

Legenda:

- DL: Direttore quale datore di lavoro
 D: Responsabili di servizio, ai sensi della deliberazione Consiglio direttivo Ibacn n. 10/2010.
 C: attraverso i servizi regionali, in base alla Convenzione attuativa sottoscritta in data 20 febbraio 2012 (prot. Ibacn n. IB.2012.678 del 20.02.2012)

Art. 18 c.1	Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:	Responsabile	Disposizioni specifiche
a)	nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo	DL	C
b)	designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;	D	
c)	nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza	D	
d)	fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente	DL	C
e)	prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico	D	
f)	richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione	D	
g 1)	inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria	D	
g 2)	richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto	DL	C
g-bis)	nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro	D	
h)	adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa	D	
i)	informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione	D	
l)	adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37	DL	C
m)	astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato	D	
n)	consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute	D	
o)	consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda	DL	
p)	elaborare il documento di cui all' articolo 26 , comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53 , comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;	D	
q)	prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio	DL	

r)	comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124	DL D	Attraverso il Servizio Amministrazione e gestione della RER Secondo le disposizioni dettate con l'atto n. 264 del 31/10/2012 e s.m.
s)	consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50	DL	C
t)	adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti	DL	
u)	nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro	D	Il Dirigente che gestisce l'appalto ha l'obbligo di verificare il rispetto di questo adempimento
v)	... convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35	DL	C
z)	aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione	DL	
bb)	vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità	D	
art.18 c. 2	Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:	Responsabile	Disposizioni specifiche
a), b), c), e)	alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed all'attuazione delle misure preventive e protettive, alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza	DL D	C I Dirigenti segnalano al datore di lavoro quanto previsto dall'art. 18 comma 2
d)	i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali	DL	Attraverso il Servizio Amministrazione e gestione della RER. Secondo le disposizioni dettate con l'atto n. 264 del 31/10/2012 e s.m.
art.18 c. 3 bis	Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a:	Responsabile	Disposizioni specifiche
	vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi del medico competente di cui all' articolo 25 , ferma restando l'esclusiva responsabilità del soggetto obbligato ai sensi del medesimo articolo qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente allo stesso e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro	DL	C
	vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 ,	D	

	ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza dei dirigenti		
--	---	--	--

Definizione degli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti dell'Ibacn derivati dal D. Lgs. 81/2008
Altri obblighi di carattere speciale.

art. 26	Articolo 26 - obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	Responsabile	Disposizioni specifiche
	osservare gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ed in particolare redigere il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze come stabilito anche dalla determinazione n. 10774/2010.	D	

art. 64	Titolo II, Capo I, Articolo 64 - obblighi relativi a "Luoghi di lavoro"; prevede che:	Responsabile	Disposizioni specifiche
a)	i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all' articolo 63 , commi 1, 2 e 3	DL	
b)	le vie di circolazione ...all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza	DL	
b) 1	le vie di circolazione interne...che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza	D	
c)	i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori	DL	C
d)	i luoghi di lavoro ...vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate	DL	C
d) 1	...gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate	DL	C
e)	gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento	DL	C

art. 71, comma	Titolo III, Capo I, Articolo 71 – relativo a "Uso delle attrezzature di lavoro"; prevede che:	Responsabile	Disposizioni specifiche
1.	si metta a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti necessari di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie	DL	C
2.	all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, si prenda in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso	DL	
3.	al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, si adottino adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell' allegato VI del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.	DL	
4.	si prendano le misure necessarie affinché:	DL	C

	<p>a) le attrezzature di lavoro siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezzaomissis.... <p>b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto</p>		
6.	si prendano le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia	DL	
		D	I Dirigenti danno attuazione alle misure del datore di lavoro e vigilano affinché siano osservate nella struttura di propria responsabilità
7.	qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, si prendano le misure necessarie affinché:	DL	C
	<ol style="list-style-type: none"> a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti 	D	I Dirigenti vigilano affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati
8. – 11.	si sottopongano le attrezzature di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, ai controlli preventivi e periodici ed alle restanti disposizioni previste dai commi da 8 a 11 dello stesso art. 71 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.	DL	

art. 73	Titolo III, Capo I, Articolo 73 – relativo a “Uso delle attrezzature di lavoro – Informazione, formazione ed addestramento”; in particolare dispone che:	Responsabile	Disposizioni specifiche
	<ol style="list-style-type: none"> a) nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 si provveda, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature ed alle situazioni anormali prevedibili; b) si provveda altresì ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature; c) le informazioni e le istruzioni d'uso debbano risultare comprensibili ai lavoratori interessati; d) si provveda affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone 	DL	C
		D	I Dirigenti segnalano al DL
		DL	Il DL segnala all'Area Prevenzione e Protezione i lavoratori che, incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro, necessitano di informazione, formazione ed addestramento adeguati

art. 77, comma	Titolo III, Capo II, Articolo 77 – obblighi relativi a “Uso dei dispositivi di protezione individuale”; nella parte in cui stabilisce che:	Responsabile	Disposizioni specifiche
1. 2.	<p>..... ai fini della scelta dei DPI:</p> <p>a) si effettui l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;</p> <p>b) si individuino le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;</p> <p>c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);</p> <p>e) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.</p> <p>si individuino, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione dell'entità del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore e delle prestazioni del DPI</p>	DL	C
3.omissis.....si fornisca ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall' articolo 76 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.	DL	C
4.	a) si mantengano in efficienza i DPI e se ne assicurino le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante	DL	C
4.	<p>b) si provveda a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;</p> <p>c) si forniscano istruzioni comprensibili per i lavoratori;</p> <p>d) si destini ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, si prendano misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;</p> <p>e) si informi preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;</p> <p>f) si rendano disponibili nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;</p>	DL D	I Dirigenti danno attuazione alle misure del datore di lavoro e vigilano affinché siano osservate nella struttura di propria responsabilità
4.	g) si stabiliscano le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI	DL	C
4.	h) si assicuri una formazione adeguata e si organizzi, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI (l'addestramento è indispensabile per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 , appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito)	DL	C

art. 80, comma	Titolo III, Capo III, Articolo 80 – obblighi relativi a “Impianti e apparecchiature elettriche”; prevede che:	Responsabile	Disposizioni specifiche
1.	si prendano le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili;	DL	
2.omissis.... si esegua una valutazione dei rischi elettrici tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili		
3.	a seguito della valutazione del rischio elettrico si adottino le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla		

	conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto		
3-bis.	si prendano, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione.....siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.		
	si prendano le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione delle apparecchiature elettriche, necessarie ad eliminare o ridurre al minimo il "rischio elettrico", siano attuate negli edifici regionali tenendo conto delle indicazioni del RSPP, delle disposizioni legislative vigenti e delle pertinenti norme tecniche	DL	C

artt. 163 e 164	Titolo V, Articoli 163 e 164 – relativi agli obblighi in materia di "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro", i quali prevedono, in particolare, che:	Responsabile	Disposizioni specifiche
art. 163	<ul style="list-style-type: none"> si faccia ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva; si adottino le misure necessarie, anche in riferimento alle norme di buona tecnica e secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.; si faccia ricorso, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII; 	DL	C
art. 164 a)	<ul style="list-style-type: none"> si provveda affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva 	DL	
b)	<ul style="list-style-type: none"> si disponga affinché i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire 	DL	C

artt. 168 e 169	Titolo VI, Articoli 168 e 169 – quanto agli obblighi in materia di "Movimentazione manuale dei carichi", prevedono, in particolare, che:	Responsabile	Disposizioni specifiche
	<ul style="list-style-type: none"> si adottino le misure organizzative necessarie e si ricorra ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori; 	DL	
		D	I Dirigenti danno attuazione alle misure organizzative del datore di lavoro e vigilano affinché siano osservate nella struttura di propria responsabilità
	<ul style="list-style-type: none"> qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, si adottino le misure organizzative necessarie, si ricorra ai mezzi appropriati e si fornisca ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., ed in particolare: 	DL	C

	<p>a) si organizzino i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;</p> <p>b) si valuti, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;</p> <p>c) si evitino o si riducano i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;</p> <p>d) si sottopongano i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.</p>	DL	
	<ul style="list-style-type: none"> tenendo conto dell'allegato XXXIII, si fornisca ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato e si assicuri ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività; si fornisca ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi 	DL	C

artt. 174 - 177	Titolo VII, Articoli da 174 a 177 – in materia di obblighi inerenti all'uso di "Attrezzature munite di videotermini"; prevedono, in particolare, che:	Responsabile	Disposizioni specifiche
	<p>1. si analizzino, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;</p> <p>2. si adottino le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati;</p>	DL	C
	<p>3. si organizzino e si predispongano i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV del D. Lgs. 81/2008 ess.mm.;</p> <p>4. si sottopongano i lavoratori alla specifica sorveglianza sanitaria</p>	DL	C
		D	I Dirigenti danno attuazione e vigilano sull'osservanza delle misure adottate dal datore di lavoro per ovviare ai rischi riscontrati
	– si fornisca ai lavoratori informazioni ed un'adeguata formazione, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all' articolo 174 ; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista	DL	C